

COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

COPIA

Reg. Delib. n. 14 del 02-07-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Bilancio: determinazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici addì due del mese di luglio alle ore 20:00 nella Teatro Comunale in Piazza Marconi, 4 - S. Stefano di Zimella, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto erano presenti i seguenti consiglieri:

COGNOME NOME	QUALIFICA	PRESENTE ASSENTE
SEGANTINI ALESSIA	Sindaco	Presente
CUBISINO ANGELO	Consigliere	Presente
BONATO VINCENZO	Vice Sindaco	Presente
MATTIETTI SILVANO	Consigliere	Presente
RASIA DAL POLO ARIANNA	Consigliere	Presente
ZANARDO MARINA	Consigliere	Presente
BRESSAN RUPERT	Consigliere	Presente
BONOMETTI DANIELA	Consigliere	Presente
NARDI GUIDO	Consigliere	Presente
BRAGATO CLAUDIA	Consigliere	Presente
PIUBELLO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
LO GIUDICE SEBASTIANO	Consigliere	Assente
SCARSETTO GIORGIO	Consigliere	Presente

Totale presenti: 12 Totale assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. LUIGI GIGLIA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott.ssa ALESSIA SEGANTINI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta invitando il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco.

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 ha istituito dal 1° gennaio 1999 l'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., introducendo, al successivo comma 3, la facoltà per i Comuni di deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale, a partire dalla stessa data, entro un limite massimo di 0,5 punti percentuale, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuale;
- che l'art. 28 del collegato fiscale alla finanziaria 2000, legge 342 del 21.11.2000, conferma, come sopra, la misura della variazione dell'aliquota di compartecipazione del comune, stabilendo il termine per l'applicazione e le nuove modalità per la pubblicazione ed esecutività;

RICHIAMATO l'art. 5 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, il quale ha disposto, a partire dal 2011, la parziale manovrabilità, in deroga al blocco previsto dall'art. 77 bis del D.L. n. 112/2008, delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF

PRESO ATTO delle disposizioni introdotte dal D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni con la legge 14/09/2011, n. 148, che hanno liberalizzato, per gli Enti, la possibilità di istituire o di aumentare l'addizionale all'Irpef confermando tuttavia il tetto massimo dello 0,8% stabilito dal D. Lgs. N. 360/1998 e più precisamente l'art. 1, comma 11, che testualmente recita: *“La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 210, non si applica a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.”*

RICHIAMATO, inoltre, il disposto dell'art. 13, comma 16 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (Decreto Salva Italia), convertito con modificazioni della legge 22/12/2011, n. 214, il quale è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 4 ultimo periodo del D. Lgs 28/09/1998, n. 360 nonché l'art. 1, comma 11 del D.L. 13/08/2011, n. 138, stabilendo che:

- a) se la delibera di determinazione dell'aliquota comunale non è pubblicata entro il 20 dicembre antecedente all'anno di imposta ai fini della determinazione dell'acconto si applica, in via provvisoria, l'aliquota in vigore l'anno precedente;
- b) la rideterminazione della possibilità di graduazione delle aliquote con criteri di progressività in base alle disposizione di seguito riportata:

“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”

RICHIAMATE:

- 1) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 21/12/1998, esecutiva, con la quale si è provveduto ad istituire, a decorrere dall'anno 1999, l'addizionale IRPEF nella misura dell'0,2% in conformità a quanto previsto dal comma 3, art. 1, D.Lgs. 360/98;

- 2) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il regolamento per disporre della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale così come previsto dall'art. 142 della Legge 27/12/2006 n. 296/2006, determinando l'aliquota nella misura dello 0,8% sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3, D. Lgs 28/09/1998, n. 360, senza soglia di esenzione;
- 3) la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto a determinare l'aliquota per l'anno 2008 nella misura percentuale dello 0,8 senza soglia di esenzione;
- 4) la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 03/12/2008 con la quale si è provveduto a confermare l'aliquota per l'anno 2009 nella misura percentuale dello 0,8, senza soglia di esenzione;
- 5) la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 15/01/2010 con la quale è stata approvata, per l'anno 2010, l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura percentuale dello 0,8 senza soglia di esenzione;
- 6) la deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 21/01/2011 con la quale si è provveduto a confermare, per l'esercizio finanziario 2011, l'aliquota nella misura dello 0,8% senza soglia di esenzione;
- 7) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/06/2012 con la quale si conferma per l'esercizio finanziario 2012, l'aliquota nella misura dello 0,8%, senza soglia di esenzione;
- 8) la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03/06/2013 con la quale si conferma per l'esercizio finanziario 2013, l'aliquota nella misura dello 0,8%, senza soglia di esenzione;
- 9) la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21/07/2014 con la quale si conferma per l'esercizio finanziario 2014, l'aliquota nella misura dello 0,8%, senza soglia di esenzione;

VISTO che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2015, predisposto dalla Giunta Comunale (deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile), presentato al Consiglio prevede di conseguire il pareggio mediante la conferma della misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dell' 0,80%, senza soglia di esenzione;

TENUTO CONTO che il gettito iscritto nello schema presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio per mette il conseguimento del pareggio di bilancio e con esso la realizzazione degli interventi programmati per l'anno 2015;

VISTO il comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*

RICHIAMATO il disposto dell'art. 1, comma 169 della citata legge n. 296/2006, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche*

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31.12 il termine ordinario per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno firmato il 13 maggio 2015 il decreto ministeriale che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

ATTESO che per il combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f) e 48 del D.Lgs 267/2000, la competenza a determinare le aliquote dei tributi locali, nonché le tariffe per la fruizione di beni e servizi, deve ritenersi della Giunta Comunale, mentre rimane in capo al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi stessi;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed a norma del vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'art. 54 del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- i vigenti regolamenti in materia di contabilità e controlli interni;

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine di alla regolarità tecnica e contabile;

SI PROPONE

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di prendere atto che** lo schema di bilancio 2015 predisposto dalla Giunta Comunale prefigura il conseguimento del pareggio finanziario e la realizzazione degli interventi in esso iscritti mediante la conferma dell'aliquota all' 0,80%, senza soglia di esenzione, dell'addizionale comunale IRPEF, in aderenza a quanto stabilito dal D. Lgs n. 360/1998, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, commi da 142 a 144 della legge 27/12/2006, n. 296;
3. **di confermare** per l'annualità 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali, senza nessuna soglia di esenzione;
4. **di disporre** che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, in conformità a quanto disposto dall'art. 172 lettera e) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
5. **di dare atto che**, la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività per la pubblicazione secondo le modalità indicate all'art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214. Tale adempimento costituisce a tutti gli effetti l'obbligo di invio di cui al combinato disposto del D. Lgs. n.446/1997 e ss.ii;

6. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs 360/1998, la presente deliberazione assumerà efficacia dalla pubblicazione della medesima sul sito informatico del Ministero Economia e Finanze, individuato con D.M. 31/05/2002;
7. **di trasmettere** la presente deliberazione in elenco ai capogruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
8. **di dichiarare**, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione, ai sensi del comma 4, art. 134, D. Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Il Sindaco pone in trattazione il presente punto all'o.d.g., illustrandone il contenuto, secondo quanto riportato nell'allegata proposta di delibera e precisa che con il presente provvedimento si mantiene l'aliquota vigente dal 2006 e ritiene di dover rilevare come, per quest'imposta, aumentata al massimo dalla passata Amministrazione, l'attuale minoranza non ravvisi l'opportunità di ridurla.

Il Consigliere Piubello Giuseppe, nel dichiarare che il proprio gruppo si asterrà, replica al Sindaco, affermando che nulla impedisce alla nuova Amministrazione di procedere alla riduzione dell'imposta a favore della quale troverebbe anche la minoranza.

Conclusa la discussione, il Sindaco invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Udita la relazione del Sindaco e il successivo dibattito consiliare;

Il Sindaco pone ai voti l'argomento e si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 12;

Voti favorevoli: n. 9 (gruppo di maggioranza);

Voti contrari: n. =;

Astenuti: n. 3 (Bragato Claudia, Piubello Giuseppe, Scarsetto Giorgio);

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-

Successivamente il Sindaco, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti: n. 12;


Voti favorevoli: n. 9 (gruppo di maggioranza);

Voti contrari: n. =;

Astenuti: n. 3 (Bragato Claudia, Piubello Giuseppe, Scarsetto Giorgio);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

Proposta di deliberazione DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 del 02-07-2015 avente ad oggetto: Bilancio: determinazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2015.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Si esprime il parere in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:
Favorevole

Zimella, 18-06-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. ROBERTA CAVAZZA

Si esprime il parere in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:
Favorevole

Zimella, 18-06-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. ROBERTA CAVAZZA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to dott.ssa ALESSIA SEGANTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. LUIGI GIGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 04-08-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
F.to dott. MARCO GALANTINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

- Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-
- Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, E' DIVENUTA ESECUTIVA.-

Lì'

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
